



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 425

Seduta del 02/08/2018

ALLEGATO 4.A

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2018/2019 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ATC: N. 1 DELLA PIANURA MILANESE E N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente dell'UTR.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- e) € 3.000,00 per ogni capriolo.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 16.09.2018 al 31.12.2018	2	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 16.09.2018 al 31.12.2018	2	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 16.09.2018 al 08.12.2018	2	Non previsto
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 16.09.2018 al 08.12.2018	2	24
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 16.09.2018 al 29.11.2018	1	6
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 16.09.2018 al 31.01.2019	2	24
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 16.09.2018 al 31.01.2019	2	Non previsto

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2018/2019, da un'ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto, con un massimo di 6 cani, dal 18.08.2018 al 12.09.2018 compreso, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dalla deliberazione della Provincia di Milano n. 157344/20.2/2004/3913 del 24.07.2006.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 16.09.2018 al 30.09.2018 compreso, la caccia vagante negli ATC è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepore comune, l'utilizzo del cane da seguita è consentito fino al 29.11.2018. Dopo tale data, è consentita la caccia alla volpe, anche con cani da seguita, svolta da squadre organizzate dagli ATC. Tali squadre devono essere composte da un massimo di 20 persone con un massimo di 6 cani, munite di fucile da caccia esclusivamente ad anima liscia, e non possono mai effettuare battute alla volpe nelle stesse giornate in cui si svolgono le immissioni della lepore.

E' vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo agli acquatici sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati.

E' vietata la caccia alla fauna stanziale sui terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 1000 metri dal battente dell'onda.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X o la sigla relativi alla specie prelevata.

E' vietato l'uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00).

4. CACCIA NELLE ZPS

Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17.10.2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e s.s.m.i. per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria, sul territorio provinciale di Milano si applicano alle seguenti ZPS: ZPS IT2080301 Boschi del Ticino, ZPS IT2050006 Bosco di Vanzago, ZPS IT1150001 Valle del Ticino, ZPS IT2050401 Fontanile Nuovo. Essendo tali ZPS totalmente ricomprese all'interno di aree a parco naturale dei parchi regionali o di riserve naturali, ai sensi della l. n. 394/91 in esse vige il divieto di caccia che assorbe tutti i divieti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. dalla a) alla j), del Decreto ministeriale n. 184 del 17.10.2007 e s.s.m.i.